

**Accordo per la Provincia di Milano  
patrimonio immobiliare residenziale  
di proprietà degli Enti Previdenziali INPDAP, INPS e INAIL**

ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999

Premesso

- che con Circolare 30/4/1997 n° 6/4 PS/30712 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 30/6/1997, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 16/2/1996 n. 104, ha dettato i criteri ai quali gli Enti Pubblici debbono ispirare il proprio comportamento, adottando regolamenti uniformi in materia di definizione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà degli stessi Enti, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali dei Conducenti maggiormente rappresentative
- che in data 17 marzo 1998, in applicazione del Decreto Legislativo 16/2/1996 n. 104 e della conseguente Circolare 30/4/1997 n° 6/4 PS/30712 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tra l'INPDAP e le Organizzazioni Sindacali dei Conducenti è stato sottoscritto un Accordo Nazionale che prevede tra l'altro che i canoni di locazione vengano definiti direttamente in sede locale tra le rappresentanze sindacali territoriali e il rappresentante dell'INPDAP
- che in data 5 marzo 1999 il Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze, ha emanato il Decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, prevedendo all'art. 1 comma 6 i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione per gli Enti Previdenziali Pubblici anche in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 16/2/1996 n. 104
- che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio del Comune e della Provincia di Milano di proprietà degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell'art. 1 commi 5 e 6, del Decreto Ministeriale 5 marzo 1999, devono essere definiti da appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, e le organizzazioni sindacali dei conducenti
- che si rende necessario stabilire nuovi criteri per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà degli Enti Previdenziali INPDAP, INPS e INAIL su tutta la Provincia di Milano nel rispetto, peraltro, delle indicazioni contenute nell'art. 1 comma 6 del Decreto Ministeriale 5 marzo 1999 in applicazione all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431
- che secondo il disposto degli artt. 1, 2 e 3, ultimi commi, del Decreto Ministeriale, 5 marzo 1999, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, anche per la conformità del contratto ai fini dell'applicazione delle norme di agevolazione fiscale, ove prevista, di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Accordo locale;
- che in data 24 febbraio 2000, presso il Ministero del Lavoro, è stato sottoscritto, tra gli Enti Previdenziali e le Organizzazioni Sindacali dei Conducenti, un Protocollo di Intesa per gli immobili ad uso abitativo non di pregio che ha modificato ed integrato il Protocollo di Intesa del 17 marzo 1998, individuando i criteri e le modalità di determinazione dei canoni di cui alla disciplina prevista dall'art. 2 comma 3 Legge 9 dicembre 1998 n. 431

Tutto ciò premesso, l'anno 2001, il giorno 12 luglio, in Milano, nella sede INAIL di Milano Nord-Est

tra



**INPDAP** - Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione  
Pubblica rappresentata dal Dirigente Patrimonio Compartimento Lombardia **MARISA ROTILI**;

**INAIL** - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro rappresentata  
dal Direttore della Sede **ANTONIO DE ROBERTIS**;

**INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentata dal Direttore Regionale  
**ENNIO ROCCA**

e

le Organizzazioni Sindacali territoriali dei Conduitori

**S.U.N.I.A.**, con sede legale in Milano, Via Giambellino n. 115, rappresentata dal Segretario di  
Milano **VILMA ABATE** e **SILVANO MAGGI**;

**S.I.C.O.T.**, con sede legale in Milano, Via A. Tadino n. 18, rappresentata dal Segretario di  
Milano **LEO SPINELLI**;

**U.N.I.A.T.**, con sede legale in Milano, Via M. Macchi n. 27, rappresentata dal Segretario di  
Milano

**U.I.**, con sede legale in Milano, Viale Lombardia n. 27, rappresentata dal Sig. **PRINZE LIBORIO**



**si conviene e si stipula quanto segue**

1. **PREMESSE** - Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. **AMBITO DI APPLICAZIONE** - I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione stabiliti dal presente Accordo, si applicano alle unità immobiliari site negli stabili di cui agli allegati 1,2 e 3 per i seguenti rapporti di locazione:
  - a) legalmente scaduti successivamente al 1° luglio 1997 e non ancora rinnovati
  - b) stipulati o rinnovati successivamente al 17/3/1998 a condizioni diverse da quelle previste dal presente Protocollo di Intesa
  - c) nuovi rapporti di locazione da stipularsi successivamente alla firma del presente Accordo
3. **TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO LOCALE** - Il presente Accordo è valido per la durata di anni 3 a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale, come stabilito all'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.  
Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo continueranno ad applicarsi le condizioni qui previste.
4. **MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE** - Per la determinazione del canone nei contratti di locazione si applicano i criteri e le modalità seguenti
  - 4.1) **PREZZO AL MQ** - Il valore convenzionale al mq. del canone di locazione viene definito per ogni stabile secondo le tabelle di cui agli *allegati n° 1* (Patrimonio INPS), *n° 2* (Patrimonio INAIL) e *n° 3* (Patrimonio INPDAP)
  - 4.2) **SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO** - La superficie convenzionale cui applicare il valore al mq. come definito al punto 4.1) è determinata con le modalità previste dalla Circolare n. 4/4PS/21898 del 27/11/1992 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.  
Agli alloggi con superficie reale calpestabile superiore a 70 mq. Verrà applicata una maggiorazione del 5% della stessa.

4.3) **AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE** - Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente, a richiesta del locatore, con decorrenza dal primo giorno del secondo anno dalla data di stipula del contratto, nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente.

Il canone calcolato con le modalità di cui ai punti 4.1) e 4.2) non potrà comunque essere inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri della Circolare Circolare n. 4/4PS/21898 del 27/11/1992 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

5. **GRADUAZIONE DEGLI AUMENTI** - Nell'ipotesi di rinnovo contrattuale la differenza tra il canone come determinato dal punto 4 del presente accordo ed il canone in quel momento corrisposto verrà graduata in tre annualità a decorrere dalla data di stipula del contratto, con le seguenti percentuali: *30% primo anno; 30% secondo anno; 40% terzo anno;*
6. **DURATA E DECORRENZA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE**- I contratti di locazione saranno stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge 431/99 e avranno la durata di anni 3 con ulteriore proroga di diritto di anni 2 alla prima scadenza, in assenza di nuovo Accordo sulle condizioni del rinnovo. La data di stipula costituirà la decorrenza giuridica sulla quale computare la durata ed ogni altra statuizione contrattuale
7. **CONTRATTO TIPO** - Per tutti i rapporti di locazione per i quali è prevista l'applicazione del presente Accordo, gli Enti si avvarranno esclusivamente del "Contratto tipo" allegato (n° 4) in conformità al modello di contratto di cui all'allegato A, del D.M. 5 marzo 1999. Il modulo contrattuale potrà essere ridiscusso qualora intervenisse un successivo Accordo nazionale nell'ambito della previsione di una modulistica unica per tutti gli Enti che hanno sottoscritto gli Accordi
8. **MODALITA' PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI SCADUTI** - Gli Enti firmatari del presente Accordo o loro Società di Gestione Incaricate, procederanno a rinnovare i contratti di locazione legalmente scaduti alla data del presente Accordo. In tal senso provvederanno ad inviare con congruo anticipo ai conduttori interessati una comunicazione con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) il valore al mq. del canone
  - b) la superficie convenzionale di cui al punto 4.2)
  - c) l'importo del nuovo canone di locazione
  - d) la differenza tra canone precedente e nuovo canone
  - e) la graduazione degli aumenti ed i relativi importi
  - f) la durata e la data prevista per la stipula del nuovo contratto di locazione
9. **DIFFORMITÀ DEI CONTRATTI PREGRESSI** - Gli Enti firmatari del presente Accordo o loro Società di Gestione incaricate, procederanno a ricondurre alle condizioni di cui al presente Accordo tutti i rapporti di locazione stipulati a canoni diversi da quelli previsti dalla Circolare n. 4/4PS/21898 del 27/11/1992 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e, comunque, a canoni di locazione superiori a quelli previsti dall' Accordo stesso. Entro la data del 31/10/2001 gli Enti o loro Società di gestione incaricate, provvederanno a convocare, previa comunicazione scritta, i conduttori con rapporto di locazione difforme al fine di procedere alla sottoscrizione delle integrazioni e modifiche del contratto in corso. In ogni caso la decorrenza economica del nuovo canone di locazione è fissata a partire dal 1° agosto 2001. Restano invariate le condizioni di durata contrattuale previste da contratto di locazione in corso. Dal punto di vista normativo si dovrà prevedere, nell'integrazione del contratto di locazione, l'adozione delle clausole di cui al contratto tipo allegato (allegato 4) al presente Accordo.



**10. CLAUSOLA SOCIALE** – Ai conduttori con reddito familiare pari o inferiore a 30 milioni lordi annui, aumentato di 6 milioni per ogni componente del nucleo familiare, il contratto verrà rinnovato alle medesime condizioni economiche di cui al precedente rapporto di locazione.

**11. REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI OCCUPANTI SENZA TITOLO** – L'INPDAP procederà alla regolarizzazione del rapporto contrattuale di tutte quelle situazioni di occupazione senza titolo verificatesi entro il 30/6/1997

Le condizioni cui subordinare tali regolarizzazioni sono: a) il possesso dei requisiti previsti dalla normativa delle assegnazioni in vigore all'atto dell'adozione del provvedimento; b) il pagamento degli eventuali arretrati dovuti.

**12. RISERVA PER GLI SFRATTATI CON FORZA PUBBLICA** – Gli Enti dichiarano di applicare quanto disposto dalla legge 21/2001 in materia di riserva del patrimonio disponibile da destinare agli sfrattati.

**13. RINVIO** – Le parti si danno atto che non vi è accordo sulla definizione di pregio per gli di proprietà INAIL di via Domenichino, Via della Moscova e Via S. Marco a Milano e via Ramazzotti a Monza

**14. ALLEGATI** – I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo:

**Allegato 1** - Elenco Stabili INPS

**Allegato 2** - Elenco Stabili INAIL

**Allegato 3** - Elenco Stabili INPDAP

**Allegato 4** - Contratto tipo

Letto, confermato e sottoscritto

**Gli Enti Previdenziali**

p. l'INPDAP  
MARISA ROTILI

p. l'INAIL  
ANTONIO DE ROBERTIS

p. l'INPS  
ENNIO BOCCA

**Associazioni Sindacali dei  
Conduttori**

**SUNIA**

VILMA ABATE e SILVANO MAGGI

*Vilma Abate* *Silvano Maggi*

**SICET**

LEO SPINELLI

**UNIAT**

**U.I.**

PRINZE LIBORIO

*Prinze Liborio*

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431

L'ENTE \_\_\_\_\_ di seguito denominato locatore, con sede legale in Roma - Via \_\_\_\_\_ n. c. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ qui rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ quale \_\_\_\_\_

CONCEDE IN LOCAZIONE

alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ di seguito denominata conduttore, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ ( ), Via \_\_\_\_\_ n. c. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ identificato/a mediante (1) \_\_\_\_\_ (assistito/a da \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_) che accetta, per se e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in Via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_, scala \_\_\_\_\_, int. \_\_\_\_\_, composto di n. \_\_\_\_\_ locali, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori \_\_\_\_\_ con superficie complessiva di mq. \_\_\_\_\_ come da scheda di calcolo allegata

TABELLE MILLESIMALI
proprietà: \_\_\_\_\_; spese generali: \_\_\_\_\_; ascensore: \_\_\_\_\_; riscaldamento: \_\_\_\_\_; acqua: \_\_\_\_\_; altre: \_\_\_\_\_

Comunicazione ex art. 8, 3° comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla l. 8 agosto 1992, n. 359)

Estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: \_\_\_\_\_
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: \_\_\_\_\_
Certificato di collaudo e certificazione energetica: \_\_\_\_\_

LA LOCAZIONE SARÀ REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUZIONI

- 1) DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto è stipulato per la durata di anni \_\_\_\_\_ ( ) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_. Le parti convengono espressamente che alla prima scadenza, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge 431/98, il contratto si rinnoverà automaticamente alle medesime condizioni. Alla scadenza del secondo \_\_\_\_\_ biennio ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
2) RECESSO DEL CONDUTTORE - Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
3) DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE - L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi di seguito indicate: \_\_\_\_\_

Handwritten signatures and initials on the right side of the document.

Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.

4) **VIETATO DI SUBLOCAZIONE** - Il conduttore potrà / non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto

5) **CANONE DI LOCAZIONE** - Il canone annuo di locazione, è convenuto in lire \_\_\_\_\_/euro \_\_\_\_\_,

che il conduttore si obbliga a corrispondere in n. \_\_\_\_\_ rate uguali anticipate scadenti il \_\_\_\_\_.  
L'importo del canone è stato determinato con le modalità previste dal punto 4) dell'Accordo sottoscritto in data \_\_\_\_\_ tra l'Ente e le COSS. dei Conduttori e come meglio indicato nella scheda di calcolo allegata al presente contratto.

Il canone potrà essere aggiornato ogni anno, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento.

6) **REGOLARE PAGAMENTO DEL CANONE** - Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.

7) **ACCESSO ALL'ABITAZIONE** - Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore o a un suo incaricato ove lo stesso ne abbia - motivandola - ragione.

8) **CONSEGNA DELL'IMMOBILE** - Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deterioramento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 C.C. di quanto segue:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ovvero come da allegato Verbale di Consegna.

9) **MODIFICHE, INNOVAZIONI E MIGLIORIE** - Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o eddizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

10) **ESONERO DI RESPONSABILITA'** - Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

11) **DEPOSITO CAUZIONALE** - A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire \_\_\_\_\_/euro \_\_\_\_\_ pari a \_\_\_\_\_ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.

Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

12) **ONERI ACCESSORI** - Sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

Col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

13) **DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA CONDOMINIALE** - Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di

riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

14) ANTENNA TV - Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

15) VENDITA DELL'IMMOBILE - Fatte salve le norme specifiche previste per la vendita degli immobili degli Enti Previdenziali pubblici, nel caso in cui il locatore intendesse vendere a terzi l'unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

16) DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA - Il conduttore avrà il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo le normative vigenti concernenti la vendita del patrimonio degli Enti Previdenziali pubblici

17) DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI NUOVA LOCAZIONE - Il conduttore avrà il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto

18) SPESE DI REGISTRAZIONE - Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.

19) DOMICILIO DEL CONDUTTORE - A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

20) MODIFICHE AL CONTRATTO - Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

21) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

22) RINVIO A NORME VIGENTI - Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio al D.M. 5 marzo 1999 di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 431/96, all'Accordo sopra citato, alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n. 392, della legge 9/12/1998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

23) ALLEGATI - Costituisce parte integrante del presente contratto la scheda di calcolo della superficie complessiva, del canone e della eventuale graduazione degli aumenti

Letto, approvato e sottoscritto

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il locatore

Il conduttore

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 3), 4), 6), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 21), 22) 23) e 25).

Il locatore

Il conduttore


**SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATATA ASSISTENZA**

p. l'Associazione della  
proprietà edilizia

p. l'Associazione sindacale dei  
conduttori

**NOTE**

- (1) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 50, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
- (2) Indicare gli elementi accessori (es. cantina, autorimessa singola, posto auto in comune o proprio,.....)



**PATRIMONIO INPS**

COMUNE	INDIRIZZO	ZONA Legge 431/98	Lmq/Anno
MILANO	Coronelli 11	5/D23	68.000
MILANO	Montebello 27	2/B03	105.500
MILANO	Rocntgen 19	4/C08	86.500
MILANO	Monte Generoso 53	4/C01	68.000
MILANO	Masolino da Panicale	8/D01	68.000
MILANO	Abetone 6	6/D16	A/3 58.000 A/4 53.000
MILANO	Cadibona 9	6/D16	61.000
MILANO	Maffucci 24	7/D02	A/2 72.000 A/3 68.000
MILANO	Imbriani 32	7/D02	68.000
MILANO	Corso Italia 45	2/B05	105.500
MILANO	Monza 345	6/D07	70.000
MILANO	Padova 94	4/D09	68.000
MILANO	Ripamonti 11	4/C08	80.000
MILANO	Ravenna 24	7/D18	68.000
MILANO	A. Regolo 2	5/D15	75.000
MILANO	Jan 14	3/C11	97.500
MILANO	Lagosta 6	4/C06	A/2 80.000 A/3 75.000
MILANO	G.B. Vico	2/B06	A/2 89.000 A/3 80.000
MILANO	N. Pompilio	2/B06	A/2 89.000 A/3 80.000
MILANO	Tofane 5	6/D07	A/4 e A/5 50.000
CESANO B.	Salici 7	4/2A	60.000

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the right side.  
 - A signature below it.  
 - A signature below that.  
 - A signature below that.  
 - A signature below that.  
 - A signature below that.

**PATRIMONIO INAIL**

COMUNE	INDIRIZZO	ZONA Legge 43/98	Lmq/Anno
MILANO	Monte Grappa 14	4/C12	70.000
MILANO	Londonio 19	3/B02	75.000
MILANO	De Cristoforis 12	4/C12	75.000
MILANO	Regina Margherita	2/B05	85.000
MILANO	Porto di Classe	4/D14	65.000
MILANO	Sacconi 6	7/D18	65.000
MILANO	Sighele 4	4/D14	71.000
MILANO	Ruggero VII 2	3/C05	82.000
MILANO	Bugatti	7/D20	75.000
MILANO	Fraschini/Ronco	7/D20	75.000
MILANO	Adriano 100/Lussu	5/D10	82.500
MILANO	Bronzino	3/C11	75.000
MILANO	Galleria B. Ayres	3/C11	82.000
MILANO	Cola di Rienzo	4/C06	75.000
MILANO	Ariberto/Genova	2/B06	85.500
MILANO	P.le Lodi	4/C08	75.000
MILANO	Invernizio 11-15	9/D03	73.600
MILANO	Montepul./Brianza	4/C12	86.500
BASIGLIO	Meridiana		82.000
BASIGLIO	Larici		82.000
BASIGLIO	Acacie		82.000
CASSINA D/P	Carducci 1	2	70.000
PIEVE E.	Rose 4	1	53.500
PIEVE E.	Pini 6-7	1	53.500
MAZZO DI RHO	Togliatti 22-38-16-42	2	70.000
ROZZANO	G. Rossa 25/27/29	2/Verde	65.000*
S. GIULIANO M.	Toscani 1	3	55.000
MELZO	L Nievo	2	67.000
SEGRATE	Cassanese 41-43	1	107.000
S. S. GIOVANNI	Risorgimento	2	70.000
MONZA	Pavoni	2	80.000

*Pro*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Accordo Milano 12/7/2001 Enti INPS INAIL INPDAP

Allegato n° 3

**PATRIMONIO INPDAP**

COMUNE	INDIRIZZO	ZONA Legge 431/88	Lmq/Anno
MILANO	Ande	8/E02	60.000
MILANO	Venezuela	8/E02	57.000
MILANO	Forni	7/D04	63.000
MILANO	Solari	4/C06	A/2 74.000 A/3 68.000
MILANO	Casella	8/D01	54.000
MILANO	Stefini	4/D09	71.000
MILANO	Caproni	4/D09	75.000
MILANO	Gioia	4/C12	75.000
MILANO	Solferino	2/B03	82.500
MILANO	Piezzo	5/D11	63.000
MILANO	Fumagosta	7/D21	62.000
MILANO	Ovada	7/D21	62.000
MILANO	Beldiletto	7/D21	62.000
MILANO	Nikolajevka	7/D25	62.000
MILANO	Chopin	7/D20	62.000
MILANO	Valery	7/D21	62.000
MILANO	Arezzo/S.Giuseppe	7/D06	62.000
MILANO	Rembrandt	6/D21	70.000
MILANO	Simone Martini	7/D21	62.000
MILANO	Nicola Romeo	7/D20	75.000
MILANO	D'Ascanio	7/D20	75.000
MILANO	Nenni	5/D10	82.500
MILANO	Trasimeno 40/8-10	5/D10	80.000
MILANO	Trasimeno 40/12	5/D10	80.000
MILANO	Trasimeno 22/8	5/D10	80.000
MILANO	Bugatti	7/D20	75.000
MILANO	La Malfa	5/D10	82.500
BASIGLIO	Ontani		82.000
BASIGLIO	Ginestre		82.000
BASIGLIO	Ponte		82.000
BASIGLIO	Faggi		82.000
BASIGLIO	Filare		82.000
BASIGLIO	Tralci		82.000
BASIGLIO	Astri		82.000
BASIGLIO	Fontanile		82.000
BASIGLIO	Salici		82.000
MELEGNANO	Verdi	1B	67.000
COLOGNO M.	Einaudi	3/PER.	58.000
COLOGNO M.	Papa Giovanni 19-27	3/PER.	58.000
RHO	Capuana 19-50-96/58		70.000
RHO	A. Moro		70.000
LENTATE S/S	Cinque Giornate		65.000
MONZA	Romagna 42		74.000
PIEVE E.	Rose	1/C.ED.	57.000
PIEVE E.	Coppi 12		67.000
PIEVE E.	Coppi 5		70.000
LEGNANO			76.000
MAGENTA	L. L. Radice	2/PER.	74.000

*Handwritten signatures and initials:*  
 P...  
 S...  
 A...

*Handwritten signature:*